



**REGIONE
MARCHE**



**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
QUATTORDICI**

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI FAMILIARI
DELLE PERSONE OSPITI (O AGLI STESSI OSPITI) IN STRUTTURE RESIDENZIALI
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI (L.R. 21/2016 e s.m.i.) DELLE AREE DI UTENZA
“ANZIANI”, “DISABILITÀ” E “SALUTE MENTALE”

INTERVENTO “MULTILEVA 3.2” – ANNUALITÀ 2026 (D.G.R. N. 889 DEL 13/07/2026)
FINANZIATO CON RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) MARCHE 2014-2020
(Delibera CIPESS n. 9/2024 - Asse 7 Azione 7.4 Intervento Multileva Priorità 9.4)
CUP E51H26000090003



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
QUATTORDICI

INDICE

INDICE.....	2
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO.....	3
ART. 2 – ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI.....	4
ART. 4 – FINALITÀ DELL’INTERVENTO.....	4
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.....	4
ART. 6 – SOGGETTI DELL’AVVISO.....	5
ART. 7 – REQUISITI DI ACCESSO.....	6
ART. 8 – DOMANDA - MODALITÀ E TERMINI DI INVIO.....	6
ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	7
ART. 10 – COORDINAMENTO E PRIORITÀ TRA MULTILEVA 3.2 E MULTILEVA 3.1.....	8
ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.....	8
ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	9
ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ ED INTERRUZIONE.....	10
ART. 14 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA.....	11
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
ART. 16 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ.....	11
ALLEGATI.....	12



ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO

1. Il presente Avviso Pubblico, emanato in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 889 del 13 luglio 2026 e al Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 34 del 20 ottobre 2026 (rettificato con successivo Decreto n. 35 del 22 ottobre 2026) recante: *Progetto “Multileva”. Intervento 3.2 - Sostegno alle famiglie – Contributi economici a familiari e ospiti in strutture residenziali socio-sanitarie e sociali per persone anziane, persone con disabilità e persone con problemi di salute mentale, a valere sul fondo POC 2014-2020 Asse 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Azione 7.4 Intervento Multileva priorità 9.4 – anno 2026 – Approvazione avviso pubblico*, definisce i termini e le modalità con cui i cittadini possono presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno della quota sociale della retta di ricovero, in conformità ai criteri e alle direttive stabiliti dalla Regione Marche.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato: a) ai familiari che sostengono, in tutto o in parte, l’onere economico della quota sociale della retta di ricovero per parenti o affini ospiti in strutture residenziali (FPIS); b) alle persone ospiti in strutture residenziali che sostengono autonomamente tale costo senza il supporto economico dei familiari (PIS).
3. Ai fini dell’accesso al beneficio, le strutture residenziali devono essere di tipo socio-sanitario o sociale (pubbliche o private), regolarmente autorizzate ai sensi della L.R. 21/2016 e s.m.i., situate nel territorio della Regione Marche e riconducibili alle aree di utenza "Anziani", "Disabilità" o "Salute Mentale" (Allegato F, dell’Avviso Regionale).

ART. 2 – ACRONIMI E DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

POC: Programma Operativo Complementare.

PN GDL: Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” FSE+ 2021-2027.

ORPS: Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali.

PIS: Persona ospite in struttura residenziale.

FPIS: Familiare, uomo o donna, di persona ospite in struttura residenziale.

ISEE ordinario: Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario in corso di validità.

ISEE socio-sanitario residenze: ISEE specifico per le prestazioni sociosanitarie in strutture residenziali, in corso di validità.

Quota sociale della retta: quota della retta a carico dell’utente non ricompresa nella quota sanitaria.



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
QUATTORDICI

Parente: di 1° grado: genitori e figli. Di 2° grado: nonni, fratelli, sorelle e nipoti in quanto figli dei figli.

Affine: di 1° grado: suoceri, generi e nuore, figli acquisiti del coniuge. Di 2° grado: fratelli e sorelle del coniuge.

Convivente di fatto: in convivenza formalmente costituita ai sensi della L. 76/2016.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

1. Le risorse complessive per l'annualità 2026 ammontano a € 1.967.269,44, ripartite in proporzione ai posti letto autorizzati al 1° gennaio 2026 censiti dall'ORPS in tre fondi: Anziani € 1.736.421,65; Disabili € 114.479,91; Salute Mentale € 116.367,88. Le economie di un'area sono ripartite, sempre in proporzione ai posti letto, nelle altre.
2. Le risorse saranno assegnate dalla Regione Marche ai soggetti ammessi e utilmente collocati nelle graduatorie regionali di cui al successivo articolo 11 per il tramite dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, attingendo dal fondo dell'area di utenza della struttura che ospita la PIS, fino a esaurimento.

ART. 4 – FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. L'intervento è finalizzato ad erogare un sostegno economico a favore delle famiglie e delle persone vulnerabili residenti sul territorio regionale.
2. Nello specifico, la misura persegue le seguenti finalità:
 - sostenere il carico economico delle famiglie derivante dal pagamento della quota sociale della retta per i propri congiunti ospiti in strutture residenziali socio-sanitarie e sociali;
 - rafforzare la rete di protezione e di inclusione sociale territoriali, prevenendo i rischi di impoverimento dei nuclei familiari correlati ai costi dell'assistenza residenziale;
 - favorire la permanenza in struttura e garantire la continuità assistenziale delle persone in condizione di fragilità, disabilità o non autosufficienza

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è pari a € 250,00 mensili per un massimo di 12 mensilità, riferite al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, per un importo non superiore a € 3.000,00 annui per destinatario, per ciascuna PIS di riferimento.
2. Il contributo:
 - è un importo forfettario, non collegato ai costi reali sostenuti;
 - è riconosciuto integralmente a prescindere dall'entità della spesa sostenuta;
 - non è frazionabile;
 - è incompatibile con contributi con la medesima finalità, anche se percepiti dalla PIS;

- è riconosciuto per ciascun mese se, nel mese di riferimento, il pagamento della retta è avvenuto per almeno 15 giorni e i requisiti della richiedente e della PIS permangono oltre il giorno 15 del mese.
3. Per la stessa PIS può essere riconosciuto un solo contributo e non è consentito il finanziamento o cofinanziamento della medesima quota sociale della retta con altri contributi di enti pubblici, compresi quelli assicurati dai Comuni.

ART. 6 – SOGGETTI DELL'AVVISO

1. All'interno del presente articolo sono individuate due distinte figure: il beneficiario e il richiedente il contributo.
2. I beneficiari del contributo si distinguono in due tipologie:
 - familiari di persone ospiti in struttura (FPIS): soggetti che contribuiscono al pagamento della quota sociale della retta per uno o più parenti o affini ricoverati;
 - persone ospiti in struttura (PIS): persone ospiti nelle strutture che sostengono autonomamente il costo della quota sociale della retta, senza alcun supporto economico da parte di familiari.
3. La domanda di contributo è presentata dal richiedente secondo la seguente articolazione:

Richiedente	Soggetti per i quali è pagata la retta	ATS di riferimento per la presentazione della domanda
FPIS (Familiare)	Coniuge o convivente di fatto o parte di un'unione civile, parente o affine fino a 2° grado per cui sostiene la retta o parte di essa	ATS del Comune di residenza della FPIS. Nell'ATS 14 ricadono i Comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati
PIS (Diretto interessato)	Sé stesso	ATS del Comune della Regione Marche in cui la PIS era residente prima dell'inserimento in struttura
Tutore	PIS interdetto	ATS del Comune della Regione Marche in cui la PIS era residente prima dell'inserimento in struttura
Amministratore di sostegno	PIS amministrato	ATS del Comune della Regione Marche in cui la PIS era residente prima dell'inserimento in struttura



ART. 7 – REQUISITI DI ACCESSO

Per l'ammissibilità al contributo è richiesto il possesso contestuale dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

1. **Requisiti del Familiare richiedente (FPIS):**

Il familiare che presenta la domanda di contributo per sostenere la retta di una persona ospite deve possedere i seguenti requisiti:

- residenza in un Comune della Regione Marche, posseduta alla data del 1° gennaio 2026, e alla data di presentazione della domanda in uno dei Comuni dell'ATS 14;
- maggiore età alla data di presentazione della domanda;
- rapporto di parentela o coniugio con la Persona Ospite (PIS) consistente in: coniuge, o convivente di fatto o parte di un'unione civile, oppure parente o affine entro il secondo grado;
- attestazione ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a € 25.000,00.

2. **Requisiti della persona ospite per la quale il FPIS presenta domanda**

- la PIS deve, al momento della presentazione della domanda essere inserita in una struttura residenziale in possesso dei requisiti di cui al comma 4;
- possedere ISEE socio-sanitario residenze in corso di validità non superiore a € 25.000,00.

3. **Requisiti della persona ospite richiedente (PIS)**

- residenza in un Comune della regione Marche all'1/01/2026
- ISEE socio-sanitario residenze in corso di validità non superiore a € 25.000,00;
- sostenere il pagamento della retta senza il supporto economico dei familiari;
- essere ospite di una struttura residenziale autorizzata ai sensi della L.R. 21/2016 al momento della presentazione della domanda.

4. **Requisiti della struttura**

- la struttura deve essere situata in un Comune della Regione Marche, autorizzata ai sensi della L.R. 21/2016 e s.m.i., di tipo socio-sanitario o sociale, e appartenere alle aree di utenza "anziani", "disabilità" o "salute mentale", come da elenco di cui all'Allegato F dell'Avviso regionale. Ogni struttura autorizzata ha un codice ORPS consultabile al link:

<http://servizioprs.regione.marche.it/ricerca> (Servizi – effettua ricerca).

ART. 8 – DOMANDA - MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, i soggetti interessati, devono inoltrare la domanda all'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 14 – Comune di Civitanova Marche (sito in Piazza XX Settembre n. 93, 62012 Civitanova Marche), a pena di esclusione, nel periodo improrogabile compreso tra il **27 ottobre 2026** e il **16 novembre 2026**.



2. La domanda deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando il modello predisposto (**modulo di domanda - Allegato 1**) e **PERVENIRE** entro i termini di scadenza esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - **Posta Elettronica Certificata (PEC):** comune.civitanovamarche@pec.it;
 - **Raccomandata con avviso di ricevimento (A/R):** indirizzata all'ATS 14 - Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre n. 93, 62012 Civitanova Marche; ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del protocollo comunale. Pertanto l'ATS 14 declina ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi nella ricezione;
 - **Consegna a mano:** presso l'URP (Ufficio relazione con il Pubblico) del Comune di Civitanova Marche, negli orari di apertura al pubblico:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
 - martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
3. All'interno della domanda il richiedente deve attestare il possesso di tutti i requisiti prescritti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici fruiti in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, qualora la stessa non sia firmata digitalmente;
 - copia del provvedimento di nomina, nel caso di domanda presentata tramite amministratore di sostegno o tutore.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'ATS 14 provvede all'istruttoria delle domande ricevute. Sono escluse le domande:
 - presentate fuori termine;
 - presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Avviso;
 - prive dei requisiti richiesti;
 - mancanti della documentazione prevista;
 - riferite a quote sociali della retta già finanziate, anche in parte, con altri contributi pubblici;
 - presentate più domande per la stessa persona ospite (PIS), ad eccezione della domanda prevalente ai sensi del comma 2.
2. Nel caso di domande per la stessa PIS verranno adottati i sottoindicati criteri di prevalenza:
 - *Se presentano domanda più familiari:*
viene ammessa solo la domanda del familiare con l'ISEE più basso. In caso di parità di ISEE, verrà ammessa quella pervenuta prima in ordine di arrivo
 - *Se presentano domanda sia l'ospite che un familiare:* viene ammessa la domanda del familiare, ma solo se quest'ultimo contribuisce a pagare la retta.



3. All'esito dell'attività istruttoria, l'ATS 14 adotta il provvedimento di approvazione degli elenchi delle domande ammesse ed escluse e successivamente trasmette la documentazione alla Regione Marche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali. L'ammissibilità della domanda non garantisce l'erogazione del contributo.

ART. 10 – COORDINAMENTO E PRIORITÀ TRA MULTILEVA 3.2 E MULTILEVA 3.1

1. È consentita la presentazione della domanda per la medesima PIS sia a valere sul presente Avviso (Intervento Multileva 3.2), sia a valere sull'Avviso parallelo relativo all'Intervento Multileva 3.1 (D.G.R. n. 888 del 13/07/2026) (misura riservata alle donne familiari/affini, in età lavorativa 18-67 anni, finanziata nell'ambito del PN GDL FSE+ 2021-2027).
2. In sede di concessione dei contributi, la Regione Marche accorda priorità alla domanda ammissibile valevole per la misura Multileva 3.1.
3. L'assegnazione del contributo a valere sul Multileva 3.1 comporta l'automatica decadenza della domanda e la conseguente esclusione della PIS dalla graduatoria del presente Multileva 3.2.

ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. L'individuazione dei beneficiari del contributo spetta alla Regione Marche, che redigerà tre distinte graduatorie regionali, formate in base all'area di utenza della struttura che ospita la PIS (Anziani, Disabili, Salute Mentale).
2. Le graduatorie sono formate in ordine crescente del valore ISEE del richiedente (ISEE Ordinario per il FPIS o ISEE Socio-Sanitario Residenze per la PIS). In caso di parità:
 - tra due FPIS: precede la domanda in cui la PIS ha ISEE socio-sanitario residenze più basso;
 - tra ISEE ordinario di un FPIS e ISEE socio-sanitario residenze di una PIS: precede la domanda del FPIS;
 - tra due PIS: precede la PIS con età anagrafica maggiore.
3. Qualora vengano presentate più domande ammissibili per il medesimo ospite (PIS) presso Ambiti Territoriali Sociali (ATS) diversi, la Regione prenderà in considerazione unicamente la domanda del familiare (FPIS) avente maggiore priorità in base ai criteri precedentemente descritti, con conseguente esclusione delle altre dalla graduatoria.
4. I contributi sono assegnati dalla Regione Marche sulla base del collocamento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area (Anziani, Disabili, Salute Mentale); qualora in una graduatoria la dotazione non sia esaurita, il fondo in eccesso è ripartito nelle altre, in proporzione ai posti letto. In caso di decadenza o cessazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale e il nuovo destinatario subentrerà dalla mensilità successiva alla cessazione. Le domande ammissibili ma non finanziabili restano in graduatoria.

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito dell'assegnazione del contributo, i beneficiari (FPIS o PIS), per ottenere la liquidazione, dovranno **presentare all'ATS 14, entro il 20 gennaio 2027, con le stesse modalità di cui all'art. 8 c.2 la richiesta di liquidazione "Allegato 2"** corredata obbligatoriamente da idonea documentazione fiscale del pagamento della quota sociale della retta relativa alle mensilità dell'anno 2026, che dimostri la presenza in struttura della PIS e il pagamento sostenuto, di cui al successivo comma 2.
2. I beneficiari devono inoltre produrre in allegato alla richiesta di liquidazione:
 - a) il contratto con la struttura residenziale (o altro documento da cui si evince l'impegno economico del FPIS o PIS a sostenere la quota sociale della retta, in tutto o in parte);
 - b) le fatture, o analoga documentazione fiscale, emanate dalla struttura, che devono risultare intestate e definite come segue, in relazione alla situazione:

	Situazione	Documentazione da produrre
a)	Il FPIS paga direttamente la struttura con fattura intestata al FPIS	– Contratto o documento di impegno del FPIS; – Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate al FPIS; – Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome della FPIS, versati alla struttura con causale che indichi la retta, PIS e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore
b)	Il FPIS paga direttamente la struttura, ma la fattura è intestata alla PIS	– Contratto o documento di impegno del FPIS; – Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate alla PIS; – Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome del FPIS, versati alla struttura con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore
c)	Il FPIS fa un bonifico alla PIS, che paga la struttura	– Contratto o documento di impegno della PIS; – Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate alla PIS – Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome del FPIS, versati alla PIS con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore

	Situazione	Documentazione da produrre
d)	Domanda presentata dalla PIS	– Contratto o documento di impegno della PIS; – Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate alla PIS – Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome della PIS, con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore

3. La liquidazione avviene tramite bonifico sul conto corrente intestato/cointestato al beneficiario richiedente (FPIS o PIS) (IBAN indicato nella richiesta di liquidazione), a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione Marche all'ATS 14.
4. La mancata produzione della documentazione di cui ai precedenti commi comporterà la perdita definitiva del diritto all'erogazione.

ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ ED INTERRUZIONE

1. Il contributo economico dell'Intervento Multileva 3.2 è incumulabile e incompatibile con altri contributi pubblici, compresa l'integrazione della retta da parte dei Comuni, aventi la medesima finalità o destinati a coprire la stessa quota sociale della retta.
2. Il riconoscimento del contributo viene meno al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - rinuncia formale del destinatario;
 - decesso della persona ospite (PIS) (successivo alla data di presentazione della domanda);
 - dimissione definitiva dell'ospite dalla struttura residenziale (successiva alla data di presentazione della domanda);
 - perdita dei requisiti della struttura ospitante;
 - interruzione del pagamento della quota sociale della retta;
3. Nei casi di interruzione, il contributo spetta per le mensilità maturate; la mensilità in cui si verifica l'evento è erogata per intero qualora il sostegno e la permanenza abbiano coperto almeno 15 giorni del mese.
4. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ATS 14 qualsiasi variazione inerente al mantenimento dei requisiti e delle condizioni d'accesso (a titolo esemplificativo: decesso, dimissioni, trasferimento, cessazione dei pagamenti, variazioni di residenza, percezione di nuovi contributi pubblici per la medesima quota sociale della retta).



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
QUATTORDICI

ART. 14 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 la Regione Marche effettua controlli, anche a campione (5% delle domande ammesse a finanziamento), sulla veridicità delle dichiarazioni rese; i controlli possono essere effettuati anche dopo la liquidazione. L'ATS 14 effettua i controlli documentali di propria competenza. In caso di esito negativo si procede alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme eventualmente erogate.
2. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il destinatario decade dal contributo se dal controllo risultano non veritiere le dichiarazioni rese; si applica l'art. 76 del medesimo D.P.R. in materia di sanzioni penali.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Titolare del trattamento è la Regione Marche; l'ATS 14 agisce quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per i controlli connessi; l'informativa completa è allegata al presente Avviso.

ART. 16 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

1. Per le informazioni riferite al presente Avviso e per il supporto alla compilazione delle domande, la cittadinanza può rivolgersi a:
 - Ufficio Comune ATS 14 – tel. 0733/822 639 - 278 - 243
 - PUA (Punto Unico di Accesso)
 - Distretto Sanitario di Civitanova Marche - Via Abruzzo, snc, tel. 0733/823437
martedì, giovedì, venerdì dalle 9:00 alle 12:30, sabato dalle 9:00 alle 12:00
 - Distretto Sanitario di Recanati - Piazzale Andrea da Recanati, snc, tel. 071/7583401
lunedì, mercoledì, dalle 9:00 alle 12:30
 - Sportelli del Segretariato Sociale dei Comuni dell'Ambito (orari e contatti consultabili su:
<https://www.ambitosociale14.it/per-tutti/punto-unico-di-accesso/>).
2. L'assistenza ai familiari che intendono presentare domanda è svolta dall'ATS 14 anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali e le loro strutture.
3. Al presente Avviso viene data la massima diffusione, anche mediante comunicazione agli Enti gestori delle strutture residenziali socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio dell'ATS 14.
4. Gli elenchi degli ammessi e dei beneficiari, nonché le comunicazioni ufficiali relative al procedimento saranno pubblicati sul sito dell'ATS 14 (www.ambitosociale14.it) e del Comune di Civitanova Marche in qualità di capofila – sezione “Amministrazione trasparente”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.



5. L'ATS 14 si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso per ragioni di pubblico interesse o per direttive della Regione Marche o a seguito di mutamenti normativi, senza che i richiedenti possano vantare diritti. Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia all'Avviso regionale di cui al citato Decreto n. 34/2026 come modificato dal Decreto n. 35/2026 e alla normativa vigente.

ALLEGATI

- Allegato F – Elenco strutture ammissibili DD 34/2026;
- Allegato 1 – Modello di domanda;
- Allegato 2 – Modello di richiesta di liquidazione/rendiconto;
- Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Civitanova Marche, 26/10/2026

Il Coordinatore Dirigente ATS 14

Dott.ssa Maria Antonietta Castellucci